



NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno X, n. 45 (29 Agosto 2012)

Sommario:

Sottoscritto il CCNI su utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie con le modifiche richieste da MEF e DFP

**“Le relazioni sindacali di istituto”, aggiornamento al 27 agosto 2012, a cura di Santo Deldio
Consulenza previdenziale per i soci Anp**

SOTTOSCRITTO IL CCNI SU UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE CON LE MODIFICHE RICHIESTE DA MEF E DFP

La Direzione generale del personale MIUR, con la nota 6349 del 24/08/2012, informa che è stato sottoscritto il CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della scuola.

Il testo siglato tiene conto delle [osservazioni](#) sollevate dal MEF - Ragioneria Generale dello Stato - e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (cfr. nostra [news del 13 agosto 2012](#)).

Nella nota del direttore generale correttamente si sottolinea che «le materie di cui agli artt. 4 e 15 (mobilità annuale in sedi, plessi o sezioni staccate dello stesso istituto) [...] rientrano nell'esercizio dei poteri dirigenziali e sono pertanto escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40 del D.L.vo 165/01, come modificato dall'art. 54 del D.L.vo 150/09. Pertanto dall'ipotesi di contratto, siglata l'8 giugno 2012, sono stati espunti i predetti articoli».

Conseguentemente - prosegue il direttore - «La stessa nota [nota del DFP n.0033734 del 18 agosto 2012, ndr] segnala la possibilità di prevedere adeguate sedi partecipative e/o di confronto informativo tra dirigenti scolastici e organizzazioni sindacali sulle materie in parola».

Risulta così ulteriormente confermata la linea interpretativa del D.Lgs. 150/09 sostenuta dall'Anp, da moltissime ordinanze e da tutte le sentenze dei Tribunali del lavoro.

“LE RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO”

Aggiornamento al 27 agosto 2012

(a cura di Santo Deldio)

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, come novellato dal D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 (art. 40 e 40 bis)

CCNL 29/11/2007, come modificato a seguito dell'applicazione delle norme imperative del D.Lgs. 150/2009, introdotte nel D.Lgs. 165/2001

LE FINALITÀ' DELLE RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO (CCNL 29/11/2007, art. 3)

Nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, le finalità sono:

- a) interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale (interesse del lavoratore)
- b) esigenza di incrementare l'efficacia e efficienza dei servizi prestati alla collettività

LE PARTI DELLE RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO (CCNL 29/11/2007, art. 7)

Parte pubblica: dirigente scolastico in quanto titolare delle relazioni sindacali (D.Lgs. 165/2001, art. 25 comma 2) può avvalersi della consulenza di collaboratori, fermo restando che è l'unico responsabile delle relazioni.

Parte sindacale: a) RSU di istituto; b) rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali del comparto che hanno sottoscritto il CCNL vigente.

TIPOLOGIA DELLE RELAZIONI SINDACALI (CCNL 29/11/2007, art. 6)

- a) informazione preventiva
- b) contrattazione integrativa
- c) informazione successiva

Informazione preventiva

Ai sensi del CCNL 29/11/2007 (art. 6) sono materie di **informazione preventiva** (antecedente all'adozione dei relativi provvedimenti) **annuale**:

- proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola
- piano complessivo delle risorse complessive per salario accessorio
- criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
- utilizzazione dei servizi sociali
- criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da leggi o convenzioni dell'istituzione scolastica (oUSR) con altri enti e associazioni
- tutte le materie oggetto di contrattazione.

Ai sensi del CCNL 29/11/2007 (art. 28 comma 4) è oggetto di informazione sindacale:

- il piano annuale delle attività del personale docente

Dall'entrata in vigore del D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, come definitivamente affermato dal D. Lgs. 141 del 1 agosto 2011 (art. 1 comma 5), sono diventate oggetto di informativa preventiva le seguenti materie, in precedenza oggetto di contrattazione:

- modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA (CCNL 29/11/2007, art. 6 comma 2 lett. **h**)
- criteri di assegnazione personale docente, educativo e ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio in conseguenza dell'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani (CCNL 29/11/2007, art. 6 comma 2, lett. **i**)
- criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo e ATA; criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite col fondo (CCNL 29/11/2007, art. 6 comma 2 lett. **m**).

Contrattazione integrativa

Alla luce di quanto sopra rimangono oggetto di **contrattazione integrativa**:

- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali; determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990 e successiva modificazione (art. 6 comma 2 lett. **j**)
- attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (art. 6 comma 2 lett. **k**)
- criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori (art. 6 comma 2 lett. **l**).

PER QUALI RAGIONI le materie di cui alle lettere h i m del comma 2 dell'art. 6 del CCNL non rientrano più nella contrattazione integrativa ma sono ascritte all'informazione?

Discende dal fatto che il D. Lgs. 165/2001, all'art. 5 comma 2, nella sua nuova redazione (post D. Lgs. 150/2009), afferma che "le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (quindi al dirigente scolastico, ndr), fatta salva la sola informazione al sindacato.

Rientrano, in particolare nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto dei principi di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del

lavoro nell'ambito degli uffici". (riserva di legge)

E lo stesso D. Lgs. 165/2001, all'art. 2 comma 2, così come modificato dal D. Lgs. 150/2009, ha previsto nella sua nuova versione che "le disposizioni contenute nel presente decreto ... costituiscono disposizioni a carattere imperativo" (che quindi si impongono direttamente nell'ordinamento giuridico, abrogando o modificando tutte le norme ad esse contrastanti).

Conseguentemente, in forza della riserva di legge di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, le materie concernenti l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale non rientrano nella disponibilità della contrattazione ma sono assunte direttamente dal dirigente, sulla base dell'informazione (criteri) dati alle rappresentanze sindacali.

Lo stesso D. Lgs. 165/2001, all'art. 40 comma 3 quinquies, ultimo periodo (nella nuova redazione post. 150/2009), ha stabilito che "le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore" del D. Lgs. 150/2009 (15 novembre 2009).

La norma relativa al differimento della sua applicazione, come da consolidato orientamento giurisprudenziale e ora anche dal D. Lgs. 141 del 1 agosto 2011 (art. 1 comma 5: interpretazione autentica dell'art. 65 del D. Lgs. 150/2009) si riferisce solo ai **contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale** (e non è ancora scattata visto che la contrattazione nel pubblico impiego è stata congelata dal D.L. 78/2010 convertito nella legge 133/2010 ma non **alla contrattazione integrativa**).

E, infatti, il D. Lgs. 150/2009, all'art. 65 comma 1 prevedeva che "entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi (pertanto anche quelli di istituto, n.d.r.) vigenti alla data in vigore del presente decreto (15 novembre 2009, n.d.r.) alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge"

Informazione successiva

Sono oggetto di informazione successiva (ovvero successiva alla adozione dei relativi provvedimenti amministrativi o allo svolgimento dell'attività):

- i nominativi del personale utilizzato nelle seguenti attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto (CCNL 29/11/2007, art. 6 comma 2 lett. n)
- la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse (CCNL 29/11/2007, art. 6 comma 2 lett. o).

LE PROCEDURE E LA TEMPORALITÀ DELLE RELAZIONI SINDACALI (CCNL 29/11/2007, art. 6; D. Lgs. 165/2001, art. 40 ter)

Modalità della convocazione

L'atto di convocazione delle riunioni relative alle relazioni sindacali è del dirigente scolastico.

La convocazione va trasmessa, con acquisizione di certezza di avvenuto avviso (es. firma di ricevuta; fax, posta elettronica certificata, ecc), entro i termini stabiliti nel contratto integrativo di istituto relativo ai diritti sindacali; se non è stato indicato è da ritenersi almeno cinque giorni prima della riunione.

Destinatari della convocazione

La comunicazione di convocazione va inoltrata ai singoli membri della RSU e ai dirigenti sindacali delle sigle legittimate alle relazioni sindacali di istituto (in oggi CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA) che siano stati accreditati ai sensi dell'art. 10 del CCNQ del 7/8/1998; se non sono stati accreditati dirigenti la comunicazione sarà inoltrata alla segreteria provinciale o territoriale delle organizzazioni sindacali.

Tempi della convocazione

Per quanto riguarda i tempi di convocazione, a parte le riunioni di informazione legate a particolari adempimenti in corso d'anno (es. informazione preventiva su formazione classi e determinazione organici, di diritto e di fatto; informazione successiva di verifica dell'attuazione della contrattazione ecc), il dirigente, cui spetta l'iniziativa, deve formalizzare l'informazione o la proposta di contrattazione entro termini adeguati con l'inizio dell'anno scolastico.

Le trattative, riguardo alle materie di contrattazione, devono avere inizio non oltre il 15 settembre.

La contrattazione è annuale, ma è possibile prevedere, anche tacitamente, la proroga del contratto dell'anno precedente.

SVOLGIMENTO DELLE RELAZIONI

Informazione preventiva

Il dirigente fornisce informazione unitamente alla documentazione necessaria. La controparte sindacale può fare eventuali osservazioni e proposte. Il dirigente può farle proprie in tutto o in parte oppure può non tenerne conto: infatti nelle materie di informazione non c'è trattativa e i provvedimenti amministrativi vengono assunti sulla base di quanto informato (con eventuali aggiornamenti a seguito di accoglimento del dirigente di qualche osservazione sindacale).

Non è prevista dal CCNL la verbalizzazione dell'incontro; può però essere prevista nel contratto integrativo di istituto relativo a "criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali" (CCNL, art. 6 comma 2 lett. j).

Contrattazione

Come detto sopra, il dirigente presenta la sua proposta che viene esaminata in una o più sedute, secondo una tempistica che può essere regolamentata dal contratto integrativo di istituto.

Se viene raggiunto l'accordo (secondo la nota ARAN 1702 del 15/2/2002 trova applicazione "il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione" ed è opinione comune che la sottoscrizione della RSU, che si esprime a maggioranza, è sufficiente per la validità dell'accordo) viene sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo.

Se, "decorsi 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, non si è raggiunta l'ipotesi di accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa" (CCNL 29/11/2007, art. 6).

Ciò significa che, se non si è raggiunta l'ipotesi di accordo, il dirigente, "al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica" può adottare sulle materie oggetto di contrattazione un atto unilaterale, che ha carattere provvisorio (D. Lgs. 165/2001, art. 40 ter).

Informazione successiva

Il dirigente dà informazione sui nominativi del personale ammesso al salario accessorio e sulla verifica dell'attuazione del contratto integrativo circa l'utilizzo delle risorse.

L'informazione concerne i nomi e non gli importi erogati che sono sottratti alla diffusione. Il D. Lgs. 196/2003, art. 112, ultimo comma prevede la diffusione solo in forma anonima dei dati afferenti alla gestione del rapporto di lavoro, prevedendo altresì che la diffusione è possibile **solo se** esiste una norma di legge o di regolamento che la legittima (e per la scuola non esiste). In tal senso la sentenza TAR Friuli Venezia Giulia, n. 423/2004.

La RSU e/o le rappresentanze territoriali delle OO.SS. legittimate possono richiedere però l'accesso ai dati tramite istanza ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990 (e successive modificazioni e integrazioni).

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO

I criteri di calcolo sono previsti dal CCNL 29/11/2009, art. 85; sono correlati:

- a) al numero delle sedi di erogazione servizio;
- b) al numero addetti previsti nell'organico di diritto dei docenti e degli ATA; per la scuola superiore da un nuovo calcolo dei docenti previsti in organico di diritto.

LE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI COMPENSO A CARICO DEL FONDO

Sono elencate all'art.88 commi 1 e 2 del CCNL 29/11/2007.

Da rilevare la clausola di chiusura della lettera k ("compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o di istituto nell'ambito del POF") che consente l'accesso al compenso di diverse attività, purché previste nel POF (e quindi con approvazione del Collegio e del Consiglio di istituto: è qui, ad esempio, che si può fare ricorso per compensare i collaboratori del dirigente che sono responsabili di plesso, oltre i due collaboratori "istituzionali" di cui all'art.34 del CCNL vigente).

Da considerare anche la successiva lettera l (particolari impegni connessi alla valutazione), inserita

nell'ultimo CCNL: è possibile ricorrervi per compensare i maggiori impegni dei docenti per tabulazione e correzione prove INVALSI (Direttiva 88 del 3/10/2011).

Le attività da retribuire col fondo sono deliberate dal Consiglio di istituto, compatibilmente con le risorse del fondo, che acquisisce la delibera **del Collegio dei docenti**: le attività devono essere correlate al POF.

COMPETENZE E LIMITI DELLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO in materia di utilizzo del fondo.

Salvo alcuni casi particolari, puntualmente elencati nel CCNL (es: compenso per i due docenti individuati dal dirigente come collaboratori cui delegare specifici compiti nell'ambito delle funzioni organizzative e amministrative, art. 34; funzioni strumentali, art. 33; incarichi aggiuntivi personale ATA, art.47; docenti impegnati in progetti aree a rischio, art. 9), nel contratto integrativo di istituto non viene definito il "quantum" del compenso, ma "i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto (es. ripartizione tra docenti e ATA; fra i diversi gradi o ordini scolastici presenti nell'istituto) e per l'attribuzione dei compensi accessori (es. criterio per la definizione della forfetizzazione ecc)".

ADEMPIMENTI INTEGRATIVI

Una volta che l'ipotesi del contratto di istituto sia stata sottoscritta o che il dirigente abbia adottato l'atto unilaterale in mancanza di accordo, copia dell'ipotesi contrattuale o dell'atto unilaterale va inoltrato, entro cinque giorni, ai revisori dei conti, allegando, per la certificazione, la relazione tecnico-finanziaria (predisposta dal DSGA) e la relazione illustrativa.

Recentemente, con circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n, 25 del 19/7/2012, sono stati trasmessi schemi delle relazioni.

L'ipotesi di contratto o l'atto unilaterale potranno trovare applicazione, se i revisori avranno dato parere positivo o dopo la decorrenza di 30 giorni senza la formulazione di rilievi, con la firma definitiva da parte dei sottoscrittori dell'ipotesi. (CCNL 29/11/2009, art. 6; D. Lgs. 165/2001, art. 40 comma 3 quinquies).

Segue pubblicazione sul sito e invio a ARAN e CNEL.

DEGLI ULTIMI CASI delle relazioni sindacali di istituto (maggio-agosto 2012)

Il 3 maggio 2012 è stata sottoscritta tra Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. Regioni, Province, Comuni e organizzazioni sindacali una INTESA sul lavoro pubblico in cui si prevede – tra l'altro – la definizione, attraverso un provvedimento legislativo, **di un nuovo modello di relazioni sindacali.**

Un tentativo di "anticipare" rimodulazioni del rapporto fra materie oggetto di riserva di legge (come l'organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro) e materie oggetto di contrattazione è rintracciabile nell'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni per l'anno scolastico 2012/2013 firmato l'8/6/2012 fra Ministero e OO.SS.del comparto scuola.

In tale ipotesi di contratto, all'art. 4, affermato che "fermo restando quanto prevede il CCNL 29/11/2007 e le relative prerogative sindacali", venivano definite alcune regole da imporre alla "discrezionalità", riconosciuta all'amministrazione dal D.Lgs. 165/2001, nell'assegnare il personale ai plessi.

Tale ipotesi di accordo non ha superato il controllo di legittimità (certificazione) del Dipartimento della Funzione Pubblica il quale, con nota 0033734 del 10/8/2012, ha ribadito che "**l'assegnazione del personale ai plessi e alle sedi scolastiche** (art. 4 e 15 dell'ipotesi di accordo) e **la pianificazione e gestione delle attività di formazione** finalizzata alla riconversione professionale (art. 21 dell'ipotesi di accordo) ...si ritiene vadano ricondotte alle prerogative e responsabilità datoriali, tramite autonome determinazioni organizzative e gestionali, ciò ferma restando la possibilità prevedere (sic, n.d.r) adeguate sedi partecipative e/o di confronto informativo tra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali sulle materie in parola".

Conseguentemente, come riferito dal Direttore Generale MIUR Luciano Chiappetta nella nota prot. AOODGPER 6249 del 24 agosto 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica "lascia a questa Amministrazione l'opportunità di procedere alla stipulazione dell'accordo per i soli aspetti relativi

alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, non ammettendo a certificazione le disposizioni del CCNI afferenti a materie rientranti nel novero delle prerogative datoriali. Infatti, sulla base delle osservazioni rappresentate dal DFP con la suddetta nota, le materie di cui agli art. 4 e 15 (mobilità annuale in sedi, plessi o sezioni staccate dello stesso istituto) ...omissis... rientrano nell'esercizio dei poteri dirigenziali e sono pertanto escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 165/01, come modificato dall'art. 54 del D. Lgs. 150/2009. Pertanto dall'ipotesi di contratto, siglata l'8 giugno 2012, sono stati espunti i predetti articoli.

Ma le OO.SS: del comparto scuola, per sottoscrivere in data 23/8/2012 il CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2012/13, come emendato dal MIUR a seguito dei rilievi del Dipartimento della Funzione Pubblica e, per altri aspetti del MEF, hanno preteso e imposto allo stesso MIUR la sottoscrizione congiunta di una dichiarazione a verbale in cui, in modo diametralmente opposto alle argomentate osservazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, si afferma che "le parti ribadiscono la piena validità del CCNL 29/11/2007 tutt'ora vigente, e richiamano i contenuti tutti dell'Intesa sul lavoro pubblico sottoscritto definitivamente il giorno 10 maggio 2012 da CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e CGU e dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione".

A questo punto non è difficile prevedere, all'apertura delle relazioni sindacali di istituto del prossimo anno scolastico, un uso strumentale da parte delle RSU e delle rappresentanze territoriali delle OO.SS. della predetta dichiarazione congiunta sindacati-Miur, che sarà brandita e presentata come l'ultimo atto della "vexata quaestio" per imporre ai dirigenti di riportare la materia dei "criteri di assegnazione del personale ai plessi" e, a cascata, delle materie di cui ai punti h) ed m) dell'articolo 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007 nell'ambito della contrattazione e non della informazione preventiva

Ma, come è ovvio, una dichiarazione, sottoscritta per il MIUR dal dottor Chiappetta il 23 agosto e dallo stesso smentita nel suo contenuto dalla citata nota AOODGPER 6249 del giorno dopo, non costituisce un contratto, che – altrettanto ovviamente – non potrebbe porsi in contrasto con disposizioni imperative di legge (D. Lgs. 165/2001 art. 2 comma 2), come ulteriormente precisato dal D.Lgs. 141 del 1° agosto 2011 (art. 1 comma 5).

La sottoscrizione chiappettiana della citata dichiarazione determinerà, come in altre occasioni, il passaggio della dialettica politico-sindacale dal livello ministeriale alla diffusa microconflittualità a livello di singola istituzione scolastica, con la conseguenza che i dirigenti scolastici saranno chiamati ancora una volta a ergersi in solitudine a tutori di quei principi di legittimità e di legalità che, sempre affermati verbalmente dall'amministrazione, non di rado sono dalla stessa disattesi con una disinvolta e opportunistica prassi compromissoria e nella riproposizione di non casti connubi consociativi Amministrazione-Sindacati.

Santo Deldio

CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP

Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali.

La consulenza avverrà nella sede dell'ITC "R. Luxemburg", C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente "Notiziario".

Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da richiedere al collega stesso.

I prossimi appuntamenti sono previsti nei giorni mercoledì 26 settembre ore 14.30-18.30 e giovedì 27 settembre 2012 ore 9.30-13.30.

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del legale dell'ANP Avv. Giuseppe PENNISI: **10 settembre 2012**. Gli incontri avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it

Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail adenicola2002@libero.it

Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it

Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it

Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, presidegb@gbruno.it

Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it

Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it

Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com

Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it

Valeria Valenti, valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it

Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti